

164/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80834** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 24.09.2025 proposto dal Sig. **XX**

(omissis), nato il omissis a omissis (omissis),
residente a omissis, alla Via omissis n. omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dal Prof. Avv. Giuliano Grüner e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Monaco, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori: giulianogruner@ordineavvocatiroma.org e avv.fabiomonaco@legalmail.it.

contro

Ministero della Difesa – in persona del Ministro p.t.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze–in persona del Ministro p.t.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per

le Cause di Servizio – in persona del legale rappresentante p.t.;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del

legale rappresentante p.t.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 31 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Luca Bene, in sostituzione degli Avv.ti Fabio Monaco e Giuliano Grüner, per il ricorrente, la Dott.ssa Federica Stelli per il MEF, e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS; nessuno è comparso per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità *«ernia iatale con esofagite da reflusso di 2° grado»*; *«spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie C4-C5 ad impegno funzionale clinicamente evidente»*; *«discopatia L5-S1 ad incidenza funzionale»*, per la quali, in data 18.07.2025, ha presentato domanda di pensione privilegiata.

A questo fine, il ricorrente rappresenta di aver prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri dal 1987 sino al 07.07.2025, data di collocamento in quiescenza.

In particolare, precisa di essere stato assegnato dal 01.09.1989 al 31.08.1993 alla Banda della Scuola Allievi Carabinieri di Roma e poi al Centro di addestramento musicale; successivamente, in data 14.11.2000, è risultato vincitore di concorso nazionale diventando clarinettista nell'Orchestra della Banda musicale dell'Arma dei

Carabinieri presso cui ha prestato servizio sino al momento del suo pensionamento.

Nel ricorso viene rilevato che i servizi ai quali è stato sottoposto sarebbero stati *“frenetici e logoranti: prove continue ed impegni esterni protratti ben oltre il normale orario di lavoro, spesso anche in ore notturne, anche all’aperto e nelle più diverse ed inclementi condizioni atmosferiche (vento, pioggia, sole) con esposizione alle più varie noxe ambientali”* e che, durante i 25 anni di servizio presso la Banda musicale dell’Arma sarebbe stato sottoposto *“a continue prove quotidiane, che lo costringevano a lunghe ore in posizione coatta, per lo più in piedi, con relativo stress fisico soprattutto della colonna cervicale e degli arti superiori che sorreggono lo strumento e della colonna lombare”*. Inoltre, *“i continui spostamenti per l’attività istituzionale (partecipazione a parate raduno militari giuramenti feste locali feste nazionali ed altro ancora) che si svolgeva sia in Italia che all’estero prevedevano poi estenuanti trasferimenti (pullman, aereo, treno); ed ancora, durante i concerti, l’abbigliamento previsto (alta uniforme, bandoliera e cappellone con pennacchio) contribuiva a rendere ancor più gravoso l’impegno cui era sottoposto il ricorrente, con ripercussioni, in particolare, a carico della colonna e degli arti superiori”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per questi motivi, il ricorrente in data 01.04.1999, presentava domanda di dipendenza da causa di servizio per l’infermità *“ernia iatale con esofagite da reflusso di 2° grado”*, patologia che la competenza C.M.O. ascriveva alla Tab B, misura massima; tuttavia, con decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 29.04.2004 la richiesta veniva respinta sulla scorta del parere negativo del Comitato

di Verifica delle Cause di Servizio.

In data 09.07.2003 e 07.12.2004, il ricorrente presentava domanda di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "*spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie C4-C5 ad impegno funzionale clinicamente evidente*" che la competente CMO ascriveva alla 8° Cat. della Tab. A.

Tuttavia, anche questa patologia, con Decreto del 30.10.2015, non veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio, sulla scorta del parere del Comitato di Verifica del 07.04.2010.

Infine, in data 16.02.2016, il ricorrente presentava domanda di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "*discopatia L5-S1 ad incidenza funzionale*", che la competente C.M.O. ascriveva a Tab. B ma per la quale non veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Nel ricorso vengono, quindi, contestate le suddette valutazioni medico-legali anche attraverso una relazione medico-legale del 23.06.2025, depositata agli atti, che illustrerebbe gli elementi che dovrebbero portare al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, almeno sotto il profilo della con-causalità efficiente e determinate, per il cui accertamento viene chiesta, in via istruttoria, consulenza tecnica d'ufficio.

Con memoria depositata in data 05.03.2026, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha eccepito, preliminarmente, la mancanza di legittimazione passiva del Ministero e del Comitato di Verifica per le cause di servizio; nel merito, ha ribadito la legittimità dei giudizi espressi dal Comitato e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'infondatezza del ricorso in quanto carente sul piano probatorio.

Ad avviso della controparte, infatti, il ricorrente non avrebbe fornito la prova di specifici fattori che avrebbero influito sul nesso di causalità o concausalità tra le infermità lamentate e il servizio prestato; conclude, pertanto, per il rigetto della richiesta istruttoria e del ricorso.

Con memoria depositata pari data, si è costituito in giudizio l'INPS che ha rilevato l'assenza, nel caso di specie, dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione privilegiata, concludendo per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, le parti presenti si sono riportate alle memorie depositate in atti insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per le infermità lamentate, previo riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio con richiesta, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

2. Sul punto, giova osservare che, anche in materia previdenziale, le azioni di accertamento positivo non si sottraggono al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., incombente sul ricorrente.

Ora, se è vero che, in detta materia, sono riconosciuti al Giudice poteri istruttori che consentono di disporre anche d'ufficio l'acquisizione o

l'ammissione di mezzi istruttori non dedotti dalle parti, dovendo il giudice procedere alla ricerca della verità, va tuttavia chiarito che si tratta di un potere-dovere che viene in rilievo quando si rende opportuno o necessario superare l'incertezza dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio sulla base degli elementi di fatto che vanno comunque dedotti in giudizio (Sez. Veneto, n. 44/2018).

In altre parole, i poteri istruttori officiosi non possono sopperire alle carenze probatorie della parte su cui il relativo onere incombe, perché altrimenti il giudice finirebbe per porsi inammissibilmente in funzione sostitutiva degli oneri delle parti, esercitando potere di indagine e acquisizione propri di altri ambiti processuali ed in specie quello penale (Cass. n. 11847/2009; 17102/2009; 6205/2010; 16297/2010).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La consulenza costituisce, infatti, unicamente lo strumento attraverso il quale il Giudice valuta i dati tecnici forniti dalle parti, e non un mezzo per formare una prova che l'attore di fatto non ha fornito.

3. Infatti, nel caso di specie, a sostegno delle proprie argomentazioni, parte attrice ha depositato una relazione medico-legale che, tuttavia, non fornisce elementi idonei per disattendere le valutazioni medico-legali contenute nei richiamati verbali del Comitato di Valutazione delle Cause di Servizio.

4. Il CTP, infatti, lamenta che le valutazioni del CVCS siano generiche, succinte ed apodittiche e che il Comitato non avrebbe adeguatamente motivato sull'esclusione del nesso di concausalità, mentre avrebbe dovuto essere individuato il ruolo effettivamente esercitato dai fattori lavorativi rispetto alla predisposizione individuale, in termini di

rapporto causale o concausale efficiente e determinante e di concausa sufficiente e necessaria.

Tuttavia, nella medesima relazione questi criteri non vengono rispettati né applicati perché accanto all'esposizione delle singole patologie, con riferimento alla loro etiopatogenesi, si fa riferimento a circostanze di servizio generiche senza specificare l'effettivo ruolo concausale che le singole cause alternative possono aver svolto rispetto alle altre.

Nella relazione si legge, infatti, che *"nel lavoro ultratrentennale dell'istante, sono presenti tutte quelle caratteristiche che permettono di definire lo stesso, in causalità di servizio, gravoso e stressante (in particolare in riferimento alle infermità riscontrate ed oggetto del ricorso): orari di lavoro imprevedibili, spesso eccedenti il monte ore previsto, turnazioni frequenti, esposizione all'azione degli agenti climatici ed atmosferici, insulti termici stagionali ripetuti, alimentazione incongrua e irregolare, stazione eretta e postura forzata mantenuta per lungo tempo in ragione della attività professionale di clarinettista, con sforzo abnorme a carico degli arti superiori e della colonna in toto, l'azione ripetuta del torchio addominale, con aumento della pressione endoaddominale, per l'emissione forzata del fiato durante l'uso dello strumento"*.

Questa lacuna si riscontra sia con riferimento alla patologia dell'"ernia iatale con esofagite da reflusso di 2° grado", sia con riferimento alla "spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie C4-C%, ad impegno funzionale clinicamente evidente" per la quale viene fatto un generico riferimento al servizio gravoso e stressante, senza specificare sia il tipo di servizio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

gravoso e stressante in questione sia il periodo prolungato di esposizione a questi fattori di rischio.

Inoltre, nella relazione viene evidenziato a più riprese il “servizio ultratrentennale” che il ricorrente ha svolto nell’Arma dei Carabinieri senza, tuttavia, tener conto che le patologie risultano diagnosticate molto prima: infatti, la prima domanda di dipendenza da causa di servizio per l’ernia iatale risale al 1999 e le altre al 2003 e 2004 (rispetto, quindi, a un decorso di tempo di molto inferiore).

5. Questo giudicante ritiene che le sopra richiamate considerazioni abbiano carattere generico e non siano direttamente correlabili al caso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

concreto, caratterizzato invece da attività lavorative, comunque, di istituto senza che siano stati documentati fattori specifici e determinati.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di questa Corte che considera che *“la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza della malattia dal servizio, quindi, anche se l’infermità lamentata è insorta nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano»* (Sez. Lombardia, n. 90/2020 e n. 42/2024).

Infatti, gli asseriti disagi subiti nel corso del rapporto di lavoro con servizi *“frenetici e logoranti: prove continue ed impegni esterni protratti ben oltre il normale orario di lavoro, spesso anche in ore notturne, anche all’aperto e nelle più diverse ed inclementi condizioni atmosferiche (vento, pioggia, sole) con esposizione alle più varie noxe ambientali”*, ad avviso di questo

giudicante, non costituiscono una valida argomentazione, idonea a confutare e superare le valutazioni medico-legali già espresse dai competenti organi di consulenza, né si ritiene soddisfacente il riparto dell'onere probatorio che grava sul ricorrente in quanto non risultano illustrate le specifiche ed eccezionali mansioni svolte che gli avrebbero causato le infermità lamentate; né il CTU potrebbe supplire a detta carenza.

A questo proposito, si richiama la Giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che nel ricorso devono essere indicate «*situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, ovvero specifiche, che possano aver*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

influito – anche solo in forma concausale – sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente. Gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in quanto non risultano sussistere, nel tipo di prestazioni di lavoro rese, elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi» (Sez. Puglia, n. 154/2020).

6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso non è fondato e va respinto.

7. Si ritiene sussistano, comunque, apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in

Segreteria il 27.04.2026

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.04.2026 12:46:38
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi

identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03